



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**Deliberazione n. 133/2023**

**PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ PER L'ANNO 2022 PER I  
GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DALL'EU ETS DI CUI ALL'ARTICOLO  
2 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* (d'ora in avanti *“decreto legislativo 47/2020”*) ed in particolare gli articoli 31 e 42 comma 21;

**VISTA** la deliberazione 23/2021 del 4 marzo 2021, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”*, ed in particolare l'articolo 2, 4 e 17;

**VISTA** la deliberazione n. 67/2022 di questo Comitato, recante *“Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 67/2022;

**VISTA** la deliberazione 164/2022 del 26 settembre 2022 recante *“Aggiornamento degli elenchi opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”*;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**VISTA** la deliberazione n. 117/2023 del 07/06/2023 recante *“Determinazione del “valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno scorso” di cui all’art. 42 commi 17,18, 20 del D. LGS. 47/2020 e determinazione del “valore medio della quota EUA nell’anno precedente” di cui all’art. 2 comma 2 lett. A della deliberazione n. 23/2021.”;*

**VISTA** la deliberazione n. 132/2023 recante *“Verifica delle emissioni 2022 degli impianti di dimensioni molto ridotte ai sensi dell’articolo 11 e presa d’atto delle comunicazioni delle emissioni 2021 degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell’articolo 8 della deliberazione n. 23/2021, stima conservativa delle emissioni dell’impianto n. aut. 1233”;*

**VISTO** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il *“Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto”* (di seguito *“Comitato”*);

**VISTO** il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

**VISTA** la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”;*

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione e in particolare l’articolo 9 comma 5 in virtù del quale *“In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell’articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell’esclusione.”* e articolo 48 para 3 in virtù del quale *“Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.”;*



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**VISTO** il modulo per l'adempimento all'obbligo di conformità di cui all'articolo 2 della deliberazione 23/2021 disponibile sul Portale ETS;

**CONSIDERATO** lo stato del conto del gestore di impianto di cui al capo 1 (piccolo emettitore) della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. in "esclusione" (nel gergo *opt out* in *sospensione*) ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della citata deliberazione dal 1/6/2021 e delle succitate norme unionali sopra richiamate e che nessuna operazione di trasferimento in uscita di quote di emissione è consentita dallo stesso;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 dispone che *"Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni consentite per quell'anno, oltre all'eventuale surplus dell'anno precedente, il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per l'anno successivo, nella misura massima del 30% di queste ultime. Le emissioni consentite dell'anno successivo sono automaticamente decurtate nella medesima misura percentuale."* nonché i commi 3 e 4 in virtù dei quali *"Per gli impianti già presenti nel RENAPE, qualora dalle procedure di conformità per il biennio 2019-2020 risulti un surplus di emissioni consentite, queste sono utilizzate ai fini della conformità entro il 30 settembre 2026 e qualora risulti un deficit il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per il 2021, nella misura massima del 30% di queste ultime"* e *"In caso di chiusura definitiva dell'impianto, il gestore è comunque tenuto a compensare tutte le emissioni consentite prese in prestito ai sensi del comma 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura"*;

**VISTA** la relazione della Segreteria tecnica sull'adempimento all'obbligo di conformità delle emissioni per il 2021 del 22/2/2023;

**CONSIDERATO** che nell'anno 2022 con riferimento all'obbligo di conformità per il periodo precedente (2021), i gestori degli impianti nn. Autt. 198 per 631 tCO<sub>2</sub> eq., 1031 per 906 tCO<sub>2</sub> eq., 1242 per 882 tCO<sub>2</sub> eq., 1414 per 227 tCO<sub>2</sub> eq., 1458 per 455 tCO<sub>2</sub> eq., 1650 per 743 tCO<sub>2</sub> eq., 1653 per 336 tCO<sub>2</sub> eq., 2018 per 16 tCO<sub>2</sub> eq., 2063 per 778 tCO<sub>2</sub> eq., 2157 per 560 tCO<sub>2</sub> eq., 2180 per 432 tCO<sub>2</sub> eq., 2211 per 2.388 tCO<sub>2</sub> eq., 2242 per 5.063 tCO<sub>2</sub> eq., 2358 per 2419



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

tCO<sub>2</sub> eq., 2367 per 417 tCO<sub>2</sub> eq., hanno fatto ricorso ad emissioni consentite relativamente al 2022 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della deliberazione n. 23/2021;

**VISTA** la nota della Segreteria tecnica relativa all'aggiornamento delle modalità per l'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2022 del 5/7/2023;

Su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 13/07/2023 il Consiglio Direttivo,

**DELIBERA**

**Art. 1**

**(Obbligo di conformità delle emissioni in eccesso)**

1. Sono tenuti ad assolvere all'obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l'anno 2022, i gestori degli impianti piccoli emettitori (capo 1 deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.) elencati nel Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE) alla data del 31/12/2022 per i quali le emissioni verificate per l'anno 2022 eccedono le emissioni consentite per il medesimo anno secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della deliberazione n. 23/2021.
2. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1 è fissato al 30 settembre 2023.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i gestori degli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "chiuso" o in "sospensione" per l'intero 2022 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della deliberazione n. 23/2021.
4. Per gli impianti per i quali, alla data del 30 settembre 2023, non si è già provveduto alla rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 23/2021, l'obbligo di cui al comma 1 è sospeso fino alla rideterminazione delle emissioni consentite e notificata al gestore della data entro cui procedere all'assolvimento dell'obbligo di conformità.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**Art. 2**

**(Quantificazione delle emissioni in eccesso)**

1. Le tonnellate di emissioni da compensare per ciascun impianto di cui all'art. 1 comma 1 sono calcolate per differenza tra emissioni consentite ed emissioni verificate relative all'anno 2022, tenendo conto delle eventuali emissioni consentite non utilizzate negli anni precedenti (*banking*), già utilizzate a fini di *borrowing*, e fino al 30% delle emissioni consentite per l'anno successivo (*borrowing*) ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021, come annotate nel RENAPE.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, gli impianti compilano in ogni sua parte il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS.

**Art. 3**

**(Modalità per l'assolvimento degli obblighi con compensazione finanziaria)**

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo le previsioni di cui alla lettera a) comma 2, articolo 2 della deliberazione 23/2021, i versamenti sono effettuati sul capitolo di entrata – capo XXXII, n 2577, art. 3, riportando in causale la seguente dizione: *“Assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 2, comma 2 lett. a della Deliberazione n. 23/2021 per l’anno 2022”*. Devono altresì essere indicati i dati anagrafici del gestore: numero autorizzazione ETS, denominazione impianto e gestore. I versamenti possono essere effettuati in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d'Italia <https://bancaditalia/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>), o mediante bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione Tesoreria di Roma succursale: **IT 45A 01000 03245 348 0 32 2577 03**



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e  
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di  
Kyoto*

**Art. 4**

**(Modalità per l'assolvimento degli obblighi con trasferimento di EUA)**

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera b) comma 2, articolo 2 della deliberazione n. 23/2021, il conto presso il Registro dell'Unione verso cui devono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71, denominato "PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso"**.

**Art. 5**

**(Obblighi di notifica)**

1. Il gestore comunica l'assolvimento all'obbligo di conformità nelle modalità previste dal Portale ETS nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, alla comunicazione è allegata ricevuta di pagamento.

**Art. 6**

**(Sanzioni)**

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di conformità comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 42, comma 21 del decreto legislativo 47/2020.

IL PRESIDENTE

*Alessandro Caretoni*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name Alessandro Caretoni.